



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 155 DEL 5 GIUGNO 2014

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A inerente la modifica degli artt. 22 bis, 38, 52, 93, 100, 101, 102 bis, 103, 103 bis, delle N.O.I.F. della F.I.F.C. secondo il testo allegato sub A).

COMUNICATO UFFICIALE N. 169/A inerente "TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETÀ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETÀ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015.

COMUNICATO UFFICIALE N. 173/A inerente la convocazione straordinaria dell'Assemblea Federale.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla L.N.D.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 224 inerente le gare Spareggio fra le seconde classificate Campionato di Eccellenza S.S. 2013/2014.

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. – DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali:

COMUNICATI UFFICIALI nn. 794 - 809 - 843, pubblicati dalla Divisione Calcio a Cinque - L.N.D. inerente "Fase Nazionale Campionato Calcio a Cinque Juniores– Stagione Sportiva 2013/2014".

COMUNICATI UFFICIALI nn. 869 - 888, pubblicati dalla Divisione Calcio a Cinque - L.N.D. inerenti "Gare di Play Off per l'assegnazione di numero 4 posti per il completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie "B" – Stagione Sportiva 2014/2015".

COMUNICATI UFFICIALI nn. 847 – 964 - 889, pubblicati dalla Divisione Calcio a Cinque - L.N.D. inerenti "Spareggi tra le prime e seconde classificate Campionato Regionale Femminile per il completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie "A" Femminile – Stagione Sportiva 2014/2015".

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMPIONATO PROMOZIONE

Segreteria

VARIAZIONE RECAPITI SOCIETA' A.S.D. SILANA 1947

Si riportano di seguito i nuovi recapiti della sotto elencata società:

A.S.D. SILANA 1947 e.mail silana1947@gmail.com

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Segreteria

VARIAZIONE RECAPITI SOCIETA' A.S. SANT ANNA

Si riportano di seguito i nuovi recapiti della sotto elencata società:

A.S. SANT ANNA c/o Maiolo Salvatore – Fraz. S. Anna – Via delle Begonie 5 – 88841 ISOLA CAPO RIZZUTO
Fax. 0962.793000

ESITO PLAY OFF

Visto il risultato conseguito nelle gare di Spareggio della Fase Finale Play Off , vengono considerate vincenti e quindi ammesse al Campionato di Promozione per la S.S. 2014/2015, le sotto elencata società:

A.S.	SANT ANNA	di	Isola Capo Rizzuto	(KR)
A.S.D.	AURORA REGGIO	di	Reggio Calabria	(RC)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE Serie "D"

Segreteria

GARE SPAREGGIO VINCENTI PLAY OFF

Visti i risultati conseguiti nelle gare della Fase Finale Play Off, al fine di determinare la società da ammettere al Campionato superiore, giusto quanto stabilito con i Comunicati Ufficiali n. 91 del 17.01.2014 e n. 151 del 22.05.2014, si rende necessario disputare le gare di spareggio tra le società vincenti i Play Off dei Gironi A e B e dei Gironi C e D, come di seguito specificato:

VINCENTE GIRONE "A"	A.S.D. CITTA DI BISIGNANO FUTSAL	di	Bisignano	(CS)
VINCENTE GIRONE "B"	A.S.D. FIVE FALERNA STELLA MARIS	di	Falerna	(CZ)
VINCENTE GIRONE "C"	A.S.D. ANDRE	di	S. Andrea Apostolo	(CZ)
VINCENTE GIRONE "D"	A.S.D. EDILFERR CITTANOVA C5	di	Cittanova	(RC)

Gara Spareggio CITTA DI BISIGNANO FUTSAL = FIVE FALERNA STELLA MARIS del 7 giugno 2014

La gara avrà luogo **SABATO 7 GIUGNO 2014, con inizio alle ore 16.00**, presso il Palasport di DONNICI INFERIORE/COSENZA, sito in C.da Falchi, appositamente messo a disposizione dalla società A.S.D. FUTSAL TELESIO.

In riferimento a quanto prescritto dall'art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si procederà all'effettuazione di due tempi supplementari di 5 (cinque) minuti ciascuno. Ove il risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, l'arbitro provvederà a designare la squadra vincente facendo battere i calci di rigore, con le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

Le Società A.S.D. CITTA DI BISIGNANO FUTSAL e A.S.D. FIVE FALERNA STELLA MARIS sono entrambe ritenute responsabili dell'ordine pubblico; devono essere dotate di due parure di maglie di diverso colore e di due palloni regolamentari, ciascuna.

Alla Società A.S.D. FUTSAL TELESIO, viene affidata l'organizzazione della gara e, pertanto, provvederà per nostro conto alla richiesta della forza pubblica, alla richiesta dell'autoambulanza, all'approntamento del terreno di gioco, ed a quant'altro si renda necessario per la disputa della gara medesima.

Gara Spareggio ANDRE = EDILFERR CITTANOVA C5 del 7 giugno 2014

La gara avrà luogo **SABATO 7 GIUGNO 2014, con inizio alle ore 16.00**, presso Palasport "Palapace" di VIBO VALENTIA, sito in Viale della Pace, appositamente messo a disposizione dalla società A.S.D. VIBO CALCIO A 5.

In riferimento a quanto prescritto dall'art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si procederà all'effettuazione di due tempi supplementari di 5 (cinque) minuti ciascuno. Ove il risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, l'arbitro provvederà a designare la squadra vincente facendo battere i calci di rigore, con le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

Le Società A.S.D. ANDRE e A.S.D. EDILFERR CITTANOVA C5 sono entrambe ritenute responsabili dell'ordine pubblico; devono essere dotate di due parure di maglie di diverso colore e di due palloni regolamentari, ciascuna.

Alla Società A.S.D. VIBO CALCIO A 5, viene affidata l'organizzazione della gara e, pertanto, provvederà per nostro conto alla richiesta della forza pubblica, alla richiesta dell'autoambulanza, all'approntamento del terreno di gioco, ed a quant'altro si renda necessario per la disputa della gara medesima.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 22 bis, 38, 52, 93, 100, 101, 102 bis, 103, 103 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica degli artt. 22 bis, 38, 52, 93, 100, 101, 102 bis, 103, 103 bis, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Art. 22 bis

Disposizioni per la onorabilità

1. Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma, N.O.I.F.), e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, N.O.I.F.), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato **a pene detentive superiori ad un anno**, per i delitti previsti dalle seguenti leggi:

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376).
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati commessi dal fallito – Reati commessi da persone diverse dal fallito – da art. 216 a art. 235.
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.).
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).
- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI Libro V).
- Testo unico delle disposizioni in materia in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58).
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322, c.p.
- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.).
- Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640 bis, 644, 646, 648, 648bis, 648ter c.p.
- Delitti associativi di cui agli art. 416, 416bis c.p.
- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.).
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

2. Le incompatibilità e le decadenze previste dal comma che precede cessano con il conseguimento, da parte degli interessati, della riabilitazione deliberata dal competente organo dell'autorità giudiziaria ordinaria. Al fine del successivo tesseramento gli interessati debbono preventivamente formulare documentata istanza alla F.I.G.C..

3. (ABROGATO)

4. Restano sospesi dalla carica coloro che vengono sottoposti a misure di prevenzione (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159) o a misure di sicurezza personale (art. 215 c.p.). La sospensione permane sino alla scadenza della misura o alla revoca della stessa.

5. In caso di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale, anche per reati diversi da quelli previsti nella precedente elencazione, opera parimenti la sospensione dalla carica sino alla remissione in libertà.

6. All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le società ed associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle società ed associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

6 bis. I dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega od al Comitato competente.

7. In caso di mendace dichiarazione all'atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti interessati incorrono nella decadenza dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di incompatibilità di cui al primo comma e nella sospensione dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di cui al quarto o quinto comma, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del codice di giustizia sportiva.

Norma Finale

I provvedimenti di sospensione, di cui all'abrogato comma 3, in essere alla data di approvazione della presente norma cessano di avere efficacia.

Art. 38

Il tesseramento dei tecnici

1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.

2. Le Leghe professionistiche provvedono agli adempimenti relativi al visto di esecutività degli eventuali contratti economici.

3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva **per cui è richiesto, o per una frazione di essa nel caso degli operatori sanitari ausiliari**, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali.

4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all'art. 30, comma 2 del Regolamento del Settore tecnico, nonché quanto disciplinato negli accordi collettivi fra l'Associazione di categoria e le Leghe Professionistiche o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.

Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario.

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell'ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della I squadra.

5. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'accordo Collettivo o del Contratto-tipo.

6. Per quanto non previsto nelle presenti norme si applicano le disposizioni delle norme sull'ordinamento del Settore Tecnico

Art. 52 **Titolo Sportivo**

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.

2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.

3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:

1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;

2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;

3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;

4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;

5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

Norma transitoria

Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 3, si applica la precedente disposizione.

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accoli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione.

5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. In caso di non ammissione al campionato di **Serie A, Serie B e di Divisione Unica-LegaPro** il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purchè la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato. Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.

Art. 93

Contratti tra società e tesserati

1. I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori "professionisti" o gli allenatori, devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. Il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. **Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega competente entro il termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori ed allenatori contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva.**

2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari ausiliari devono essere portati a conoscenza della Lega mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Legastessa. Tale adempimento è condizione per il tesseramento dell'operatore sanitario ausiliario.

3. I calciatori "professionisti" il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega non possono partecipare a gare di Coppa Italia e di Campionato.

4. La validità di un contratto tra società e calciatore non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

Art. 100

Il trasferimento dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie"

1. I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti.

2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società.

2.bis. Negli accordi relativi a trasferimenti definitivi di calciatori "giovani di serie" e **relativi a trasferimenti definitivi di "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche** possono essere inserite clausole che prevedano un "premio di rendimento" a favore della società cedente, determinato con criteri specificatamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni emanate su richiesta della società cedente, attraverso la Lega competente, nella stagione sportiva successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

3. Il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.

4. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché del calciatore, debbono essere presentate alle Leghe od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.

5. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni alla Commissione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la potestà genitoriale.

Art. 101

I trasferimenti temporanei dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”

1. Il trasferimento temporaneo ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. Le Leghe possono limitare il numero di calciatori che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti” o “giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo.

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6.bis Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore, a condizione:

a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;

b) che sia precisato l'importo convenuto.

7. Negli accordi di trasferimento possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria o un premio di rendimento a favore della società cedente determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore “giovane di serie” già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative all'obbligo di riscatto, alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, il premio di rendimento o di valorizzazione inserito nell'originario accordo di trasferimento temporaneo viene considerato non apposto.

9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale

Art. 102 bis

Diritto di partecipazione

L'art. 102bis è abrogato a far data dal 27 maggio 2014.

Norme transitorie

Per gli accordi di partecipazione in essere alla data di abrogazione della norma, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

1. le risoluzioni degli accordi di partecipazione da effettuarsi entro la stagione sportiva 2013/2014 nei termini stabiliti dal Consiglio Federale, non necessitano dell'assenso del calciatore;
2. i rinnovi degli accordi di partecipazione da effettuarsi entro la stagione sportiva 2013/2014, secondo le modalità previgenti, non potranno superare la scadenza del 30 giugno 2015, data entro la quale dovranno comunque essere definite. Ai fini dei rinnovi, necessiterà l'assenso del calciatore;
3. le risoluzioni degli accordi di partecipazione eventualmente rinnovati fino al 30 giugno 2015 e le risoluzioni delle compartecipazioni relative a diritti di opzione per cessioni stipulate nella stagione sportiva 2013/14 potranno essere effettuate anticipatamente, anche al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti, senza l'assenso del calciatore, qualora si definiscano a favore della società titolare del tesseramento. Dette risoluzioni dovranno essere effettuate secondo le modalità previgenti;
4. le risoluzioni degli accordi di partecipazione eventualmente rinnovati fino al 30 giugno 2015 le risoluzioni delle compartecipazioni relative a diritti di opzione per cessioni stipulate nella stagione sportiva 2013/14 potranno essere effettuate anticipatamente e con l'assenso del calciatore, qualora si definiscano a favore della società titolare del diritto di partecipazione. Dette risoluzioni dovranno essere effettuate secondo le modalità previgenti;
5. le risoluzioni degli accordi di partecipazione valevoli per la stagione 2014/2015, eventualmente non definite in via anticipata, dovranno essere effettuate, nei termini che verranno stabiliti dal Consiglio Federale, senza l'assenso del calciatore;
6. fermo quanto sopra, le fattispecie previste dai commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 102 bis saranno regolate secondo le modalità previgenti, fino ad esaurimento al 30 giugno 2015.

Art. 103

Le cessioni temporanee di contratto

1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore "professionista" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima **mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.**

2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:

a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;

- b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
- c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico **la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione**. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2 bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria o un premio di rendimento a favore della società cedente, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e semprechè:

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;

c) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

5. Le Leghe possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, il premio di rendimento o di valorizzazione inserito nell'originale accordo di trasferimento temporaneo viene considerato come non apposto.

Art. 103 bis

Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" o di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione dell'apposito modulo da depositare presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione. In tal caso si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e le clausole relative ad **obbligo di riscatto**, opzione e controopzione eventualmente inserite nell'originario trasferimento o cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, il premio di rendimento o di valorizzazione inserito nell'originario accordo di trasferimento temporaneo viene considerato come non apposto.

2. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 169/A

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

Le operazioni di seguito elencate sono preliminarmente effettuate, ove consentito, per via telematica, fermo il successivo deposito o spedizione in modalità cartacea, a mezzo plico postale, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini stabiliti. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino a sabato 30 maggio 2015 (ore 12.00).

La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

- da martedì 1° luglio 2014 a martedì 31 marzo 2015 (ore 19.00)

La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, Lega Pro e richiedere il conseguente tesseramento:

- da martedì 1° luglio a giovedì 31 luglio 2014 (ore 23.00) – autonoma sottoscrizione- Art. 103 N.O.I.F.

- da venerdì 1° agosto a lunedì 1° settembre 2014 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica –

- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica –

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1° luglio a mercoledì 17 settembre 2014 (ore 19.00)

b) da lunedì 1° dicembre a martedì 16 dicembre 2014 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B, Lega Pro

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, Lega Pro può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1° luglio a lunedì 1° settembre 2014 (ore 23.00)

b) da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, B, Lega Pro a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, Lega Pro a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1° luglio a lunedì 1° settembre 2014 (ore 19.00)

b) da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo –Art.103bis NOIF

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103bis, comma 2, delle NOIF

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da martedì 1° luglio a mercoledì 31 dicembre 2014 (ore 12.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e il Dipartimento Interregionale di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro sabato 10 gennaio 2015 (ore 12.00).

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori stranieri provenienti o provenienti da Federazione estera

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F. In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all’art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche.

Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies, i calciatori di cittadinanza extracomunitaria e comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati a tutti gli effetti, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani, purchè sia documentato quanto previsto dalle relative norme.

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da martedì 1° luglio a mercoledì 16 luglio 2014 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive

- da lunedì 1° dicembre a martedì 16 dicembre 2014 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2014.

b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di 2^a Divisione della Stagione Sportiva 2013/14 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- da martedì 1° luglio a lunedì 1° settembre 2014 (ore 23.00) – autonoma sottoscrizione

- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2015 (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2015.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da lunedì 1° dicembre a martedì 16 dicembre 2014 (ore 19.00)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2014.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle Norme Organizzative Interne

Per la Stagione Sportiva 2014/2015, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle NOIF è da martedì 1° luglio a mercoledì 1° ottobre 2014.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 173/A

Il Presidente Federale

- Visti gli artt. n. 21 e 37 dello Statuto Federale;

CONVOCA

L'Assemblea Federale, in via straordinaria, per il giorno 1° settembre 2014 alle ore 8.30, in prima convocazione ed alle ore 10.30, in seconda convocazione, presso l'Hotel Hilton Rome Airport Via Arturo Ferrarin, 2 – Fiumicino Aeroporto – Tel. 06/65258 con il seguente ordine del giorno:

1. Verifica dei Poteri;
2. Nomina Presidente dell'Assemblea;
3. Relazione del Presidente Federale;
4. Approvazione proposte revisione Statuto Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N°224

Protocollo: **GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SECONDE CLASSIFICATE**

NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA –STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

PRIMO TURNO - RITORNO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01 e 02/06/2014

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A			GIRONE B		
LEGNANO CALCIO 1913 ASD.	- MAGRA AZZURRI	0 - 2	SPORTING BELLINZAGO	- SONDRIO CALCIO S.R.L.	3 - 1
GIRONE C			GIRONE D		
CALCIO BRUSAPORTO	- CALVI NOALE S.S.D.AR.L.	0 - 3	ABANO CALCIO SRL	- LEVICO TERME	0 - 0
GIRONE E			GIRONE F		
LIBARNA U.S.D.	- N.K. KRAS REPEN	1 - 0	FERTILIA	- VIS TORGIANO1928 A.S.D.	1 - 1
GIRONE G			GIRONE H		
LENTIGIONE CALCIO	- PIETRASANTA MARINA 1911	2 - 1	AVEZZANO CALCIO	- SANGIOVANNIVALDARNO	1 - 2
GIRONE I			GIRONE L		
SAMMAURESE A.S.D.	- RIETI S.R.L.	0 - 1	ALBALONGA	- CASTELFIDARDO	1 - 1
GIRONE M			GIRONE N		
GIOVENTU CALCIO DAUNA	- REAL TRENTINARA	1 - 1	PARMONVAL	- CASTROVILLARI CALCIO	2 - 1
GIRONE O			GIRONE P		
AZ PICERNO	- MISTERBIANCO	5 - 0	QUARTO S.R.L.	- FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L.	2 - 2

SI RIPORTA DI SEGUITO IL PROGRAMMA DELLE GARE DEL SECONDO TURNO, EFFETTUATO, NEI CASI DOVUTI, IL SORTEGGIO PER STABILIRE L'ORDINE DI SVOLGIMENTO:

DOMENICA 8 GIUGNO 2014 – ORE 16.00 ANDATA

SPORTING BELLINZAGO – CALVI NOALE
MAGRA AZZURRI – KRAS REPEN
FERTILIA – ABANO CALCIO
LENTIGIONE – SANGIOVANNIVALDARNO
RIETI – CASTELFIDARDO
PARMONVAL – FIDELIS ANDRIA
AZ PICERNO – REAL TRENTINARA

Campo Comunale di Bellinzago Novarese (NO) Via Cameri 100
Stadio "Miro Luperi" – Sarzana (SP)
Campo Comunale "Mariotti" – Alghero (SS)
Campo Principale "V. Levantini" – Lentigione (RE)
Stadio Centro d'Italia – Rieti (RI)
Campo "Pasqualino" di Carini (PA) – sintetico
Stadio Comunale "Donato Curcio" – Picerno (PZ) - sintetico

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

lnd@pec.it - info@lnd.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

DOMENICA 15 GIUGNO 2014 – ORE 16.00 RITORNO

CALVI NOALE – SPORTING BELLINZAGO	Campo Comunale Principale di Noale (VE)
KRAS REPEN – MAGRA AZZURRI	Campo Comunale Repen – Rupingrande (TS)
ABANO CALCIO – FERTILIA	Stadio Comunale Loc. Monteortone – Abano Terme (PD)
SANGIOVANNIVALDARNO – LENTIGIONE	Stadio "Virgilio Fedin" – San Giovanni Valdarno (AR)
CASTELFIDARDO – RIETI	Nuovo Comunale di Castelfidardo (AN)
FIDELIS ANDRIA – PARMONVAL	Stadio Comunale "Degli Ulivi" – Andria (BT)
REAL TRENTINARA – AZ PICERNO	Campo "F. Squitieri" – Sarno (SA) - sintetico

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Sostituto Giudice Sportivo della L.N.D., Avv. Giacomo Scicolone, assistito dal Rappresentante A.I.A. sig. Antonio Sauro, nel corso della riunione del 3 giugno 2014, ha adottato i seguenti provvedimenti:

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SPAREGGI ECCELLENZA REGIONALE

GARE DEL 1/ 6/2014

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO

AVEZZANO CALCIO Euro 2.000,00 – UNA GARA IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE

Per avere propri sostenitori nel corso della gara e al termine della stessa: - introdotto e utilizzato circa 20 fumogeni nel proprio settore e due sul terreno di gioco e alcuni petardi; - lanciato numerosi oggetti (accendini, bottiglie di plastica piene e semipiene, fumogeni spenti, lattine di bibite ecc.) che cadevano sul terreno di gioco, nel campo per destinazione, vicino alla panchina della Società ospite e nell'area tecnica. Alcuni di detti oggetti ed in particolare una bottiglietta d'acqua piena e un accendino colpivano un A.A. rispettivamente alla gamba e alla spalla procurandogli sensazione dolorifica. Per indebita presenza, a 20' dal termine della gara, di circa 5/6 sostenitori locali che raggiungevano la zona antistante gli spogliatoi attraverso un cancello lasciato aperto e tentavano di entrare nello spogliatoio della squadra locale, senza tuttavia riuscirci per il tempestivo intervento del Commissario di Campo, dei Dirigenti locali e delle forze dell'ordine. Sanzione così determinata anche in considerazione dell'idoneità dei lanci di oggetti e l'utilizzo del materiale pirotecnico ad arrecare altri danni all'incolumità fisica dei presenti nonché al fativo comportamento dei dirigenti locali e infine per la recidiva specifica reiterata di cui ai C.U. n. 32 del 19/12/2013 e n. 60 del 15/05/2014.

AMMENDA

Euro 900,00 AZ PICERNO

Per avere propri sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi sputi all'indirizzo della panchina ospite e diversi oggetti (bottigliette di plastica, nastri) che cadevano sul terreno di gioco. Per mancata osservanza dell'obbligo di assistenza sanitaria durante la gara. (RA – RAA – RCdC)

Euro 600,00 SANGIOVANNIVALDARNO

Per avere propri sostenitori in campo avverso sia prima che nel corso della gara introdotto e utilizzato tre petardi e circa cinque fumogeni. (RCdC)

Euro 600,00 ALBALONGA

Per avere propri sostenitori fatto oggetto un A.A. del lancio di sputi che lo attingevano alle spalle. (RAA - RCdC)

Euro 500,00 PARMONVAL

Per avere, al termine della gara persona non identificata e non presente in distinta ma chiaramente riconducibile alla Società, fatto ingresso nell'area antistante gli spogliatoi, rivolgendo espressioni offensive e dal contenuto minaccioso. (RA - RCdC)

Euro 200,00 GIOVENTU CALCIO DAUNA

Per indebita presenza, durante la gara di persone non identificate e non presenti in distinta nell'area antistante gli spogliatoi.

(RCdC)

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 1/10/2014

UGOLINI STEFANO (SAMMAURESE A.S.D.)

Allontanato per proteste all'indirizzo del Direttore di gara, nell'abbandonare il terreno di gioco gli poneva una mano sul petto profferendo espressione irrispettosa. Sanzione così determinata in considerazione del termine della corrente stagione sportiva.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/ 6/2014

CARDINALE ANTONINO (PARMONVAL)

Per condotta non regolamentare. Allontanato.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

CASTRONOVO GIOVANNI (PARMONVAL)

Per comportamento non regolamentare. Allontanato.

A CARICO DI MEDICI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 9/2014

TISEO DOMENICO (QUARTO S.R.L.)

Per avere protestato rivolgendo espressione irrispettosa all'indirizzo del Direttore di gara. Allontanato. Sanzione così determinata in considerazione del termine della corrente stagione sportiva.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

DELLA BONA GIUSEPPE (PIETRASANTA MARINA 1911)

Per reiterate proteste.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

AMICO MATTEO (ALBALONGA)

Allontanato per somma di ammonizioni, prima di abbandonare il terreno di gioco colpiva con una testata un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

INSERRA VITO MARCO (MISTERBIANCO)

Per avere, a gioco fermo, colpito una calciatrice avversaria con una manata al volto.

SANTONOCITO PIETRO (MISTERBIANCO)

Per aver colpito un calciatore avversario con una testata al volto.

DI GENOVA LUCA (AVEZZANO)

Per avere, al di fuori del contesto di gioco, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto. (RA – RAA)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DONZELLI ELIA (CASTELFIDARDO)

Per aver rivolto espressioni offensive all'indirizzo di un A.A.

(RA - RAA)

INGIOSI DANIELE (RIETI S.R.L.)

Per intervento falloso nei confronti di un avversario lontano dall'azione di gioco.

BONGIO PAOLO (SONDRIO CALCIO S.R.L.)

Per avere rivolto espressioni offensive e irrispettose all'indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VENDITTI RENATO (AVEZZANO)

Per grave fallo di gioco.

PERFETTI DAVIDE (PIETRASANTA MARINA 1911)

Per intervento falloso su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

VISCIGLIA VINCENZO (SPORTING BELLINZAGO)

Calciatori sanzionati per doppia ammonizione.

VITIELLO RAFFAELE (AVEZZANO)

Calciatori sanzionati per doppia ammonizione.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FANTINATO STEFANO (CALVI NOALE S.S.D.AR.L.)

Calciatori sanzionati per doppia ammonizione.

SARLI COSIMO (CASTROVILLARI CALCIO)

Calciatori sanzionati per doppia ammonizione.

CHIAVARO ALFIO LUCA (MISTERBIANCO)

Calciatori sanzionati per doppia ammonizione.

COLAVETTA LORENZO (N.K. KRAS REPEN)

Calciatori sanzionati per doppia ammonizione.

DE GENNARO PASQUALE (QUARTO S.R.L.)

Calciatori sanzionati per doppia ammonizione.

SABATINO ALESSANDRO (RIETI S.R.L.)

Calciatori sanzionati per doppia ammonizione.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR

MANIERO NICOLA (ABANO CALCIO SRL) VAIRO TOMMASO PIO (GIOVENTU CALCIO DAUNA)

PANCHERI ANDREA (LEVICO TERME) APRILE ALFONSO (QUARTO S.R.L.)

UCCIERO MARCO (QUARTO S.R.L.) BEGA ALESSANDRO (SANGIOVANNIVALDARNO)

BERTANI MATTIA (SONDRIO CALCIO S.R.L.) CIANA LUCIO (SPORTING BELLINZAGO)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

BEZ IVO	(ALBALONGA)	DI LUDOVICO DANIELE	(ALBALONGA)
TRINCA FILIBERTO	(ALBALONGA)	MORO PASQUALE	(AVEZZANO CALCIO)
TABACCO ANTONELLO	(AVEZZANO CALCIO)	VENDITTI RENATO	(AVEZZANO CALCIO)
MAIMONE SAVERIO	(AZ PICERNO)	SANTOPIETRO CARMINE	(AZ PICERNO)
SCAVONE ANTONELLO	(AZ PICERNO)	BARATELLI ENRICO	(CALCIO BRUSAPORTO)
OBERTI FEDERICO	(CALCIO BRUSAPORTO)	VIGANI MATTIA	(CALCIO BRUSAPORTO)
GIUBILATO ALBERTO	(CALVI NOALE S.S.D.AR.L.)	CANTARINI LORIS	(CASTELFIDARDO)
DONZELLI ELIA	(CASTELFIDARDO)	FERMANI EMANUELE	(CASTELFIDARDO)
ORTOLANI MATTIA	(CASTELFIDARDO)	SIMONCELLI MICHELE	(CASTELFIDARDO)
LA CANNA MARIO	(CASTROVILLARI CALCIO)	LOMBARDI MASSIMILIANO	(CASTROVILLARI CALCIO)
LUIU CRISTIAN	(FERTILIA)	TROISI ALESSANDRO	(GIOVENTU CALCIO DAUNA)
ADDONA DAVIDE	(LENTIGIONE CALCIO)	PECORARI FEDERICO	(LENTIGIONE CALCIO)
SCARAVONATI GIUSEPPE	(LENTIGIONE CALCIO)	TARANA EMILIANO	(LENTIGIONE CALCIO)
LUCENA GONZALEZ JUAN JESUS	(LEVICO TERME)	NICOLUSSI PAOLAZ MORENO	(LEVICO TERME)
PERUZZI MORENO	(LEVICO TERME)	BAGNASCO STEFANO	(LIBARNA U.S.D.)
MAZZUCCO LUCA	(LIBARNA U.S.D.)	CONSOLO GIUSEPPE	(MISTERBIANCO)
SILVESTRI SIRIO ANDREA MA	(MISTERBIANCO)	GIORDANO FABIO MARCO	(N.K. KRAS REPEN)
PETRACCI GABRIELE	(N.K. KRAS REPEN)	SPETIC LUKA	(N.K. KRAS REPEN)
BOGNANNI SIMONE	(PARMONVAL)	MANFRE ALESSANDRO	(PARMONVAL)
NWIGWE IKECHUKWU GODSPOWER	(PARMONVAL)	VERSACI SALVATORE	(PARMONVAL)
BRIZZI ANTONIO	(PIETRASANTA MARINA 1911)	PELLACANI STEFANO	(PIETRASANTA MARINA 1911)
ZINNO RICCARDO	(QUARTO S.R.L.)	DI CAPUA FERDINANDO	(REAL TRENTINARA)
MAGGIO DOMENICO	(REAL TRENTINARA)	TUFANO MARCO	(REAL TRENTINARA)
D ANDREA ALESSIO	(RIETI S.R.L.)	GAY ROGELIO SEBASTI	(RIETI S.R.L.)
TASSI RICCARDO	(RIETI S.R.L.)	ANGELINI MICHAEL	(SAMMAURESE A.S.D.)
BONANDI THOMAS	(SAMMAURESE A.S.D.)	DOMENICONI MARCO	(SAMMAURESE A.S.D.)
LA ROCCA EMANUELE	(SANGIOVANNIVALDARNO)	MUGELLI SAMUELE	(SANGIOVANNIVALDARNO)
PETRICCIONE VINCENZO	(SANGIOVANNIVALDARNO)	BONGIO PAOLO	(SONDRIO CALCIO S.R.L.)
BRANDI VALERIO	(SONDRIO CALCIO S.R.L.)	BASTIANELLI MATTIA	(SPORTING BELLINZAGO)
MASSARO MARCO	(SPORTING BELLINZAGO)	RAVASI JACOPO	(SPORTING BELLINZAGO)
NOFRI ONOFRI ALESSIO	(VIS TORGIANO1928 A.S.D.)	PALANCA NICOLA	(VIS TORGIANO1928 A.S.D.)

GARE DEL 2/ 6/2014

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR

BOYOMO LANDRY MERLIN (LEGNANO CALCIO 1913 ASD.)

CORIO MICHAEL

(LEGNANO CALCIO 1913 ASD.)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

ANTONELLI JACOPO (MAGRA AZZURRI)

TERRIBILE FRANCESCO

(MAGRA AZZURRI)

IL SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO DELLA L.N.D.

(Avv. Giacomo Scicolone)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questa Lega entro il 14 giugno 2014.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GIUGNO 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti
DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.5829/30 - Fax 06.8440.5836 - Partita I.V.A. 06164791003
Internet: www.divisionecalcioc5.it - e-mail: calcio5@figc.it - e-mail attività gare: calcio5.gare@figc.it

Stagione Sportiva 2013/2014

Comunicato Ufficiale N. 794

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

3.1.1. CAMPIONATO JUNIORES

Con riferimento al Comunicato Ufficiale N. 790 del 06/05/2014 ed al Comunicato Ufficiale N. 791 del 06/05/2014 ed in base agli accoppiamenti già stabiliti e pubblicati sull'Allegato n. 1 del Comunicato Ufficiale N. 790 del 06/05/2014, si riporta di seguito il programma degli incontri relativi alle gare della I Fase (**Accoppiamenti**) per l'ammissione alla Final Eight:

PRIMA FASE – ACCOPPIAMENTI

(ANDATA – SABATO 10.05.2014)

(RITORNO – SABATO 17.05.2014)

	GIRONE A				DATA	ORA
1A	A.S.D. PESCARA	A.S.D. MEDITERRANEA CALCIO A 5	"PALARIGOPIANO"	PESCARA	11/05/2014	13.00
1R	A.S.D. MEDITERRANEA CALCIO A 5	A.S.D. PESCARA	"PALACONI PALESTRA A"	CAGLIARI	18/05/2014	15.00

	GIRONE B				DATA	ORA
1A	A.S.D. SAN BIAGIO MONZA 1995	VINCENTE PIEMONTE	"PALAZZETTO DELLO SPORT"	VERANO BRIANZA (MB)	10/05/2014	16.00
1R	VINCENTE PIEMONTE	A.S.D. SAN BIAGIO MONZA 1995			17/05/2014	16.00

	GIRONE C				DATA	ORA
1A	A.S.D. CASTELBELLINO CALCIO A 5	A.S.D. FENICE C5	"PALASPORT MARIO MARTARELLI"	CASTELBELLINO (AN)	10/05/2014	16.00
1R	A.S.D. FENICE C5	A.S.D. CASTELBELLINO CALCIO A 5	"PALESTRA ISA FRANCHETTI"	VENEZIA MESTRE (VE)	17/05/2014	16.00

	GIRONE D				DATA	ORA
1A	A.S.D. REAL FFUCECCHIO	A.S.D. KAOS FUTSAL	"A.C.A."	FUCECCHIO (FI)	10/05/2014	16.00
1R	A.S.D. KAOS FUTSAL	A.S.D. REAL FFUCECCHIO	"PALABOSCHETTO"	FERRARA	17/05/2014	16.00

	GIRONE E				DATA	ORA
1A	A.S.D. ROMA TORRINO FUTSAL	A.S.D. ORMA V.I. SAN SISTO	"PALARAMISE"	ROMA	10/05/2014	16.00
1R	A.S.D. ORMA V.I. SAN SISTO	A.S.D. ROMA TORRINO FUTSAL	"PALESTRA I.T. PER GEOMETRI"	PERUGIA	17/05/2014	16.00

	GIRONE F				DATA	ORA
1A	A.S.D. AESERNIA	A.S.D. NAPOLI CALCIO A 5	"PALASPORT DI MIRANDA"	MIRANDA (IS)	11/05/2014	18.00
1R	A.S.D. NAPOLI CALCIO A 5	A.S.D. AESERNIA	"CENTRO FEDERALE FIPAV CARAVITA"	CERCOLA (NA)	17/05/2014	18.00

www.divisionecalcioc5.it





Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti
DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.5829/30 - Fax 06.8440.5836 - Partita I.V.A. 06164791003
Internet: www.divisionecalcioa5.it - e-mail: calcio5@figc.it - e-mail attività gare: calcio5.gare@figc.it

- 794/2 -

GIRONE G				DATA	ORA
1A	A.S.D. SHAOLIN SOCCER	A.S.D. L.C. FIVE MARTINA FRANCA	"PALAPERGOLA"	POTENZA	10/05/2014 16.00
1R	A.S.D. L.C. FIVE MARTINA FRANCA	A.S.D. SHAOLIN SOCCER	"PALAZZETTO SPORT GIOVANNI PAOLO II"	MARTINA FRANCA (TA)	17/05/2014 16.00

GIRONE H				DATA	ORA
1A	A.S.D. ACIREALE CALCIO A 5	OLIMPIA 2000 C5	"PALAVOLCAN"	ACIREALE (CT)	10/05/2014 16.00
1R	OLIMPIA 2000 C5	A.S.D. ACIREALE CALCIO A 5	"C.E. HINTERREGIO VILLAGE"	REGGIO CALABRIA	17/05/2014 16.00

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 06/05/2014

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Fabrizio Tonelli

www.divisionecalcioa5.it

TUTTOSPORT

Corriere dello Sport

AGLA

Dalla Riva





Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti
DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.5829/30 - Fax 06.8440.5836 - Partita I.V.A. 06164791003
 Internet: www.divisionecalcioa5.it - e-mail: calcio5@figc.it - e-mail attività gare: calcio5.gare@figc.it

Stagione Sportiva 2013/2014

Comunicato Ufficiale N.809

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

3.1. Segreteria

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 JUNIORES

Accoppiamenti - Andata

PESCARA	MEDITERRANEA CALCIO A 5	7 - 2
SAN BIAGIO MONZA 1995	AOSTA CALCIO 511 A.S.D.	4 - 5
CASTELBELLINO CALCIO A 5	FENICE C5	1 - 5
REAL FUCECCHIO	KAOS FUTSAL	3 - 3
ROMA TORRINO FUTSAL	ORMA V.I. S.SISTO	9 - 0
AESERNIA	NAPOLI CALCIO A 5	0 - 3
SHAOLIN SOCCER	L.C. FIVE MARTINA FRANCA	1 - 6
ACIREALE CALCIO A 5	OLIMPIA 2000 C 5	3 - 0

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante A.I.A. Domenico Trombetta, nella seduta del 12/05/2014, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

“

5.1.1. CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 JUNIORES

GARE DEL 10/11/05/2014

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 ACIREALE CALCIO A 5

Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

www.divisionecalcioa5.it





Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti
DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.5829/30 - Fax 06.8440.5836 - Partita I.V.A. 06164791003
Internet: www.divisionecalcioa5.it - e-mail: calcio5@figc.it - e-mail attività gare: calcio5.gare@figc.it

Euro 50,00 PESCARA
Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE

DI IORIO MATTIA	(AESERNIA)
MONTANARO GIUSEPPE	(AESERNIA)
HAJARI RIDA	(ACIREALE CALCIO A 5)
INDELICATO ORAZIO	(ACIREALE CALCIO A 5)
BOTOSSO ENRICO	(FENICE C5)
MARIANI FEDERICO	(KAOS FUTSAL)
FERRI ENRICO	(L.C. FIVE MARTINA FRANCA)
FORTUGNO ROCCO	(OLIMPIA 2000 C 5)
MAUGERI ROBERTOFABIO	(OLIMPIA 2000 C 5)
SEBASTIANELLI LUCA	(ROMA TORRINO FUTSAL)
CANCILLERI NICHOLAS	(SAN BIAGIO MONZA 1995)
ASCENZO LUIGI	(SHAOLIN SOCCER)
BUCCARELLO FLAVIO	(SHAOLIN SOCCER)
LOGIUDICE FLAVIO	(SHAOLIN SOCCER)

“

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque

(Renato Giuffrida)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questa Divisione entro e non oltre il 27.05.2014.

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 12.05.2013.

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Fabrizio Tonelli

www.divisionecalcioa5.it

TUTTOSPORT

Corriere dello Sport

AGLA

Dalla Riva

duebi



Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti
DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.5829/30 - Fax 06.8440.5836 - Partita I.V.A. 06164791003
Internet: www.divisionecalciocinque.it - e-mail: calcio5@figc.it - e-mail attività gare: calcio5.gare@figc.it

Stagione Sportiva 2013/2014

Comunicato Ufficiale N.843

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

3.1. Segreteria

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 JUNIORES

Accoppiamenti - Ritorno

MEDITERRANEA CALCIO A 5	PESCARA	0 - 3
FENICE C5	CASTELBELLINO CALCIO A 5	6 - 2
KAOS FUTSAL	REAL FUCECCHIO	9 - 0
ORMA V.I. S.SISTO	ROMA TORRINO FUTSAL	1 - 13
NAPOLI CALCIO A 5	AESERNIA	6 - 1
L.C. FIVE MARTINA FRANCA	SHAOLIN SOCCER	2 - 2
OLIMPIA 2000 C 5	ACIREALE CALCIO A 5	1 - 3

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante A.I.A. Domenico Trombetta, nella seduta del 19/05/2014, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

“

5.1.1. CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 JUNIORES

GARE DEL 16/17/18/05/2014

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 FENICE C5

Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

www.divisionecalciocinque.it





**Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti
DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.5829/30 - Fax 06.8440.5836 - Partita I.V.A. 06164791003
Internet: www.divisionecalciocinque.it - e-mail: calcio5@figc.it - e-mail attività gare: calcio5.gare@figc.it

Euro 50,00 ORMA V.I. S.SISTO
Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

Euro 50,00 MEDITERRANEA CALCIO A 5
Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

Euro 50,00 OLIMPIA 2000 C 5
Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MODAFFERI FILIPPO (OLIMPIA 2000 C 5)
Per reiterate scorrettezze.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

DI IORIO MATTIA (AESERNIA)

I AMMONIZIONE

CASSANO ALESSIO	(CASTELBELLINO CALCIO A 5)
MEO ALESSANDRO	(FENICE C5)
RAGUSO MATTIA	(L.C. FIVE MARTINA FRANCA)
BRAVI EROS	(ORMA V.I. S.SISTO)
ALTIERI LUIGI	(SHAOLIN SOCCER)
SIGNORINI FEDERICO	(KAOS FUTSAL)
MANCOSU FILIPPO	(MEDITERRANEA CALCIO A 5)
D AMBROSIO CHRISTOPHER	(PESCARA)

“

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque

(Renato Giuffrida)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questa Divisione entro e non oltre il 04.06.2014.

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 20.05.2014.

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Fabrizio Tonelli

www.divisionecalciocinque.it





Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti
DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.5829/30 - Fax 06.8440.5836 - Partita I.V.A. 06164791003
Internet: www.divisionecalcioa5.it - e-mail: calcio5@figc.it - e-mail attività gare: calcio5.gare@figc.it

Stagione Sportiva 2013/2014

Comunicato Ufficiale N. 847

- 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**
- 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**
- 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

3.1. SPAREGGI TRA LE PRIME E SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE "A" FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

Con riferimento al Comunicato Ufficiale N. 58 del 29/09/2013 "Promozione al Campionato Nazionale Serie "A", al Comunicato Ufficiale N. 783 del 05/05/2014, al Comunicato Ufficiale N. 846 del 20/05/2014 ed in base agli accoppiamenti stabiliti in occasione della Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali il 16 aprile u.s. a Lignano Sabbiadoro (UD), si riporta di seguito il programma gare degli incontri:

ACCOPIAMENTI

Gare del 25.5.2014 – 01.06.2014

	Accoppiamento 2				DATA	ORA
1A	CUS COSENZA	ASD IRON TEAM PALERMO	Palacus	Arcavacata (CS)	25/05/2014	16.30
1R	ASD IRON TEAM PALERMO	CUS COSENZA	Club P5	Palermo	01/06/2014	16.30

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 20/05/2014.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Fabrizio Tonelli

www.divisionecalcioa5.it





Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti
DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.5829/30 - Fax 06.8440.5836 - Partita I.V.A. 06164791003
Internet: www.divisionecalciocinque.it - e-mail: calcio5@figc.it - e-mail attività gare: calcio5.gare@figc.it

Stagione Sportiva 2013/2014

Comunicato Ufficiale N.864

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

3.1. Segreteria

4. RISULTATI GARE

. SPAREGGI TRA LE PRIME E SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE "A" FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

Triangolari 2° giornata

TRILACUM	REAL FRASSATI	6 - 2
PLAVAN ROBBIO	FILOTTRANO P.AD	5 - 1
SPORTING CLUB COPPA D ORO	REAL MARSICO	11 - 1

Accoppiamenti Andata

CUS COSENZA	IRON TEAM PALERMO	2 - 6
-------------	-------------------	-------

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, nella seduta del 26/05/2014, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. SPAREGGI TRA LE PRIME E SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE "A" FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

GARE DEL 25/05/2014

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

www.divisionecalciocinque.it

TUTTOSPORT

Corriere dello Sport

AGLA

DallaRiva

duebi



**Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti
DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.5829/30 - Fax 06.8440.5836 - Partita I.V.A. 06164791003
Internet: www.divisionecalciocinque.it - e-mail: calcio5@figc.it - e-mail attività gare: calcio5.gare@figc.it

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 80,00 CUS COSENZA
Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

Euro 80,00 PLAVAN ROBBIO
Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

A CARICO CALCIATRICI NON ESPULSE DAL CAMPO

I AMMONIZIONE

SEVERINI SILVIA	(FILOTTRANO P.AD)
LAPI ELIANA	(IRON TEAM PALERMO)
MENEGON ARIANNA	(TRILACUM)

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque

(Renato Giuffrida)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questa Divisione entro e non oltre il 10.06.2014.

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 26.05.2014.

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Fabrizio Tonelli

www.divisionecalciocinque.it

TUTTOSPORT

Corriere dello Sport

AGLA

Dalla Riva

duebi



Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti
DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.5829/30 - Fax 06.8440.5836 - Partita I.V.A. 06164791003
Internet: www.divisionecalcioa5.it - e-mail: calcio5@figc.it - e-mail attività gare: calcio5.gare@figc.it

Stagione Sportiva 2013/2014

Comunicato Ufficiale N.869

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. RISULTATI GARE

Ammissione al Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B

1° Fase - Triangolari - 2° giornata

KAOS BOLZANO	ADVS GRAVO	5 - 1
AUDAX HATRIA	CALCIO A 5 CORINALDO	5 - 2
SPORTING CLUB GROTTE	SHAOLIN SOCCER	3 - 1

1° Fase - Accoppiamenti Andata

CITTA GIARDINO	GEM CHIMICA TARANTASCA	5 - 3
FAVENTIA CALCIO A CINQUE	A.C.5 DIAVOLI	4 - 3
DELFINO	FUTSAL SANGIOVANNESE	2 - 7
FUTSAL SOLOFRA	ARDENZA CIAMPINO CA5	0 - 7
CALCIO A 5 SOVERATO	NISSA FUTSAL	5 - 3

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante A.I.A. Domenico Trombetta, nella seduta del 26/05/2014, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. GARE DI PLAY OFF PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 POSTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE "B" - STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 PRIMO TURNO TRIANGOLARI SECONDA GIORNATA ACCOPPIAMENTI ANDATA

www.divisionecalcioa5.it

TUTTOSPORT

Corriere dello Sport

AGLA

DallaRiva

duebi



**Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti
DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.5829/30 - Fax 06.8440.5836 - Partita I.V.A. 06164791003
Internet: www.divisionecalcioa5.it - e-mail: calcio5@figc.it - e-mail attività gare: calcio5.gare@figc.it

GARE DEL 24/05/2014

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 CITTA GIARDINO
Per corali ingiurie e minacce da parte dei propri sostenitori nei confronti degli arbitri e dei sostenitori della squadra avversaria.

Euro 100,00 DELFINO
Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

ERCOLANI ALESSANDRO (CITTA GIARDINO)
Espulso per doppia ammonizione per reiterato comportamento non regolamentare, alla notifica del provvedimento ingiuriava il direttore di gara reiterando le offese mentre abbandonava il terreno di gioco.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

MARCHI MATTIA (KAOS BOLZANO)

I AMMONIZIONE

DE MARCHI DAVIDE (A.C.5 DIAVOLI)
SEVERO MARCOS VINICIUS (A.C.5 DIAVOLI)
ZANNONI STIVEN DANIEL (A.C.5 DIAVOLI)
BALDUCCI ANTONELLO (CALCIO A 5 CORINALDO)
FABRI DAVIDE (CALCIO A 5 CORINALDO)
CADILE MICHELE (CITTA GIARDINO)

www.divisionecalcioa5.it





Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti
DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.5829/30 - Fax 06.8440.5836 - Partita I.V.A. 06164791003
Internet: www.divisionecalcioa5.it - e-mail: calcio5@figc.it - e-mail attività gare: calcio5.gare@figc.it

CASARINO ERMANNO	(CITTA GIARDINO)
POGGI EMANUELE	(CITTA GIARDINO)
RICCI GUIDO	(CITTA GIARDINO)
LAMPIS ENRICO	(DELFINO)
SEVERINO MARCO AURELIO	(DELFINO)
ALFIERI MARIO	(FUTSAL SANGIOVANNESE)
SPISSO DANILO	(FUTSAL SOLOFRA)
GRAEF CHARLES EDUARDO	(NISSA FUTSAL)
SABATINO FABIO	(NISSA FUTSAL)
DRAGONETTI EMANUELE	(SHAOLIN SOCCER)
DE LEONARDIS ANGELO	(SPORTING CLUB GROTTE)

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque

(Renato Giuffrida)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questa Divisione entro e non oltre il 11.06.2014.

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 27.05.2014.

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Fabrizio Tonelli

www.divisionecalcioa5.it

TUTTOSPORT

STADSO
Corriere dello Sport

AGLA

DallaRiva

duebi



Stagione Sportiva 2013/2014

Comunicato Ufficiale N.888

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. RISULTATI GARE

Ammissione al Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B

1° Fase - Triangolari - 3° giornata

ADVS GRAVO	SAN BIAGIO MONZA 1995	3 - 7
GADTCH 2000	AUDAX HATRIA	2 - 1
SHAOLIN SOCCER	ISERNIA CALCIO A 5	3 - 7

1° Fase - Accoppiamenti Ritorno

GEM CHIMICA TARANTASCA	CITTA GIARDINO	5 - 5
A.C.5 DIAVOLI	FAVENTIA CALCIO A CINQUE	8 - 2
FUTSAL SANGIOVANNESE	DELFINO	8 - 5
ARDENZA CIAMPINO CA5	FUTSAL SOLOFRA	5 - 3
NISSA FUTSAL	CALCIO A 5 SOVERATO	7 - 3 (*)

(*) dopo i tiri di rigore

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante A.I.A. Domenico Trombetta, nella seduta del 03/06/2014, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. GARE DI PLAY OFF PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 POSTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE "B" - STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 PRIMO TURNO TRIANGOLARI SECONDA GIORNATA ACCOPPIAMENTI ANDATA



Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti
DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.5829/30 - Fax 06.8440.5836 - Partita I.V.A. 06164791003
Internet: www.divisionecalciocinque.it - e-mail: calcio5@figc.it - e-mail attività gare: calcio5.gare@figc.it

GARE DEL 31/05/01/06/2014

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 A.C.5 DIAVOLI
Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

Euro 100,00 ADVS GRAVO
Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

SCARAMUZZA LORENZO (ADVS GRAVO)
Per aver colpito con un pugno un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA

MENGHETTI MIRCO (FAVENTIA CALCIO A CINQUE)
Per intervento falloso nei confronti di un avversario in azione di gioco.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

CASARINO ERMANNO (CITTA GIARDINO)
SABATINO FABIO (NISSA FUTSAL)

I AMMONIZIONE

DE PATRE ANTIMO (AUDAX HATRIA)
SANTISE ANTONIO (CALCIO A 5 SOVERATO)
SANTISE CRISTIAN (CALCIO A 5 SOVERATO)

www.divisionecalciocinque.it





Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti
DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.5829/30 - Fax 06.8440.5836 - Partita I.V.A. 06164791003
Internet: www.divisionecalcioa5.it - e-mail: calcio5@figc.it - e-mail attività gare: calcio5.gare@figc.it

VISCIOLA ANDREA	(CITTA GIARDINO)
ZANIRATI PAOLO	(CITTA GIARDINO)
PICCOI NICOLA	(DELFINO)
TICCA UMBERTO	(DELFINO)
BIANCHI SIMONE	(A.C.5 DIAVOLI)
MARULLI GIANLUCA	(A.C.5 DIAVOLI)
ALDINI CARLO	(FAVENTIA CALCIO A CINQUE)
CARAMALLI MARCO	(FAVENTIA CALCIO A CINQUE)
GALLAMINI DAVIDE	(FAVENTIA CALCIO A CINQUE)
IOIO FABIO	(FUTSAL SANGIOVANNESE)
PISCONTI PASQUALE	(FUTSAL SANGIOVANNESE)
AIT MBAREK RACHID	(GADTCH 2000)
STOPPINI GIULIO	(GADTCH 2000)
PIAZZA EDOARDO	(GEM CHIMICA TARANTASCA)
MARRO MICHELE	(ISERNIA CALCIO A 5)
LA MALFA FLAVIO	(NISSA FUTSAL)
BALDO ALESSANDRO	(SAN BIAGIO MONZA 1995)
LORPINO DOMENICO	(SHAOLIN SOCCER)
PASTORE DANIELE	(SHAOLIN SOCCER)

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque

(Renato Giuffrida)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questa Divisione entro e non oltre il 18.06.2014.

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 03.06.2014.

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Fabrizio Tonelli

www.divisionecalcioa5.it

TUTTOSPORT

Corriere dello Sport

AGLA

Dalla Riva

duebi



Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti
DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.5829/30 - Fax 06.8440.5836 - Partita I.V.A. 06164791003
Internet: www.divisionecalciocinco5.it - e-mail: calcio5@figc.it - e-mail attività gare: calcio5.gare@figc.it

Stagione Sportiva 2013/2014

Comunicato Ufficiale N.889

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

3.1. Segreteria

4. RISULTATI GARE

. SPAREGGI TRA LE PRIME E SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE "A" FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

Triangolari 3° giornata

FUTSAL BREGANZE 2011 C5	TRILACUM	10 - 3
FILOTTRANO P.AD	ACQUAESAPONE C5 S.R.L.	5 - 4
FOVEA	SPORTING CLUB COPPA D ORO	4 - 2

Accoppiamenti Ritorno

SALERNITANA FEMMINILE	FUTSAL SASSARI	2 - 4
IRON TEAM PALERMO	CUS COSENZA	8 - 2

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, nella seduta del 03/06/2014, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. SPAREGGI TRA LE PRIME E SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE "A" FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

GARE DEL 29/05/01/06/2014

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

www.divisionecalciocinco5.it





**Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti
DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.5829/30 - Fax 06.8440.5836 - Partita I.V.A. 06164791003
Internet: www.divisionecalciocinque.it - e-mail: calcio5@figc.it - e-mail attività gare: calcio5.gare@figc.it

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 80,00 FILOTTRANO P.AD
Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

Euro 80,00 IRON TEAM PALERMO
Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

A CARICO CALCIATRICI NON ESPULSE DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

PINTUS TAMARA (FUTSAL SASSARI)

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque

(Renato Giuffrida)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questa Divisione entro e non oltre il 18.06.2014.
Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 03.06.2014.

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Fabrizio Tonelli

www.divisionecalciocinque.it

TUTTOSPORT

STADIO
Corriere dello Sport

AGLA

DallaRiva

duebi